



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 26)

Delibera N 421 del 30-03-2020

Proponente

ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA

Estensore FABIO CARTEI

Oggetto

Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali".

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio "recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea"

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le modalità di applicazione e attuazione del Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1299/2103;

Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto

dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia" e stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura dell'85%;

Vista la propria deliberazione di n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)"

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 contenuta nella Delibera n.361 del 9 aprile 2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 18 settembre 2018 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final "che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", nella versione notificata il giorno 6.5.2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all'approvazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l'AGEA come Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua, per la programmazione FEAMP, le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma "Raccolta Dati e del Controllo" e della "Politica Marittima Integrata";

Richiamata la propria deliberazione n.1348 dell'11/11/2019 con la quale veniva preso atto del testo, attualmente vigente, della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la propria deliberazione n.518/2016 e s.m.i. con la quale venivano approvate le "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" del PSR 2014-2020 che definiscono

il quadro delle regole comuni e degli aspetti procedurali, compresa la durata dei procedimenti, in relazione alle istruttorie delle domande di ammissibilità e di pagamento nonché delle altre domande e comunicazioni previste dalla normativa vigente e sui documenti attuativi emanati da ARTEA;

Richiamata la propria deliberazione n. 1249 del 13/11/2017 recante “Reg. UE 1305/2013 " Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1" e delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali";

Richiamata la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’articolo 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2.12.2019, relativa all'approvazione del nuovo DAR FEAMP 2014-2020 che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale approvato con DGR n. 627/2017;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” il cui comma 1 prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurre l’efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 “*POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa*” e di cui alla Decisione G.R. n. 8 del 2.3.2020 Regolamento (UE) n. 1304/2013. “*POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle risorse del programma al 31.12.2023*”;

Considerato che, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo, per gli interventi finanziati con risorse europee, statali e regionali risultano in attuazione bandi e procedure negoziali, che stabiliscono specifici obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari, incluso il rispetto di una precisa tempistica per l’attuazione degli interventi medesimi;

Ritenuto inoltre di dover fornire specifico indirizzo affinché, in ragione del periodo emergenziale ed esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL finali di spesa, siano adottate procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80% di quanto richiesto (fino all’80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai Regolamenti comunitari;

Considerato inoltre che i Cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali a valere su risorse europee, statali e regionali, di cui alle decisioni GR n. 1 e n. 2 del 27 gennaio 2020, stabiliscono, tra l’altro, le tempistiche relative all’avvio e alla chiusura dei bandi e alla selezione degli interventi;

Considerato inoltre che è necessario accelerare le modifiche in corso dei Programmi comunitari e la rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;

Valutato infine, in considerazione di quanto previsto al richiamato art. 103 del DL 18/2020, di individuare alcune indicazioni operative da applicare nei casi di procedimenti di revoca di contributi;

Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

Ritenuto di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di adottare le seguenti misure, nell'ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali:

a) i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel *periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020*, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

c) di rinviare a successivo atto l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali, con particolare riferimento ai tempi di pubblicazione e di scadenza degli avvisi, anche a seguito della ricognizione delle esigenze di aggiornamento effettuate dalle Autorità di gestione;

d) di dare mandato alle Autorità di Gestione, alle Direzioni e ai Settori competenti di accelerare le modifiche in corso dei Programmi comunitari e la rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;

e) riguardo ai provvedimenti di revoca sia totale che parziale:

i.i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi *nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020*, anche con riferimento all'esecutività dei recuperi; nel medesimo periodo è sospesa l'applicazione delle Delibere GR n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017 relative al pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie;

ii.per gli atti di revoca già perfezionati per i quali siano pendenti al 23 febbraio 2020 ovvero debbano ancora iniziare a decorrere i termini per il pagamento c.d. bonario delle somme oggetto di recupero, si dispone una proroga automatica del termine di pagamento al 31 luglio 2020, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019;

iii.per i provvedimenti di revoca ancora da adottare, i termini previsti per il recupero bonario delle somme indebitamente percepite sono stabiliti in 120 giorni, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019;

2.tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

3.di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore: NANNICINI ELISA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5040 - Data adozione: 03/04/2020

Oggetto: Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani (pubblici e privati) di contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD005696

IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell'apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” il cui comma 1 prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurre l’efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 *“POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa”*;

Vista la deliberazione della G.R. n. 421 del 30/03/2020 *“Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”*;

Considerato che i seguenti bandi regionali di aiuto alle imprese risultano attualmente attivi o comunque in fase di attuazione:

1. Bandi sotto forma di aiuti rimborsabili, prestiti, microcredito e garanzie;
2. Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 *“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”* ed 1.1.3 *“Sostegno ai processi di innovazione nelle PMI manifatturiere- aiuti agli investimenti per l’innovazione”* ed il bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell’Accordo integrativo seguito all’Accordo di Programma della Regione Toscana per il *“Rilancio dell’Area costiera livornese”*;
3. Bandi *“POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”*;
4. Protocolli di insediamento;
5. Bandi *“POR Fesr 2014-2020-Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*;
6. Bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III;
7. Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri);
8. Bandi per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi per cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale o regionale;

Dato atto che i suddetti bandi stabiliscono specifici obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari, incluso il rispetto di una precisa tempistica nell'attuazione dell'intervento;

Dato atto che nella suddetta deliberazione 421 del 30/03/2020 viene disposto che i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel *periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020*, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

Ritenuto di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della suddetta deliberazione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli bandi:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di rimodulazione progettuale che superino gli eventuali limiti stabiliti dai singoli bandi in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o numero delle istanze presentate;
- c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

DECRETA

1. di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n .421 del 30/03/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, con riferimento ai seguenti bandi regionali di aiuto alle imprese, attualmente attivi o comunque in fase di attuazione:

- Bandi sotto forma di aiuti rimborsabili, prestiti, microcredito e garanzie;
- Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed 1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle PMI manifatturiere- aiuti agli investimenti per l’innovazione” ed il bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell’Accordo integrativo seguito all’Accordo di Programma della Regione Toscana per il “Rilancio dell’Area costiera livornese”;
- Bandi “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
- Protocolli di insediamento;
- Bandi “POR Fesr 2014-2020-Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”;
- Bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III;
- Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri);

- Bandi per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi per cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale o regionale;

le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai suddetti bandi:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di rimodulazione progettuale che superino gli eventuali limiti stabiliti dai singoli bandi in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o numero delle istanze presentate. Nello specifico:
 - con riferimento ai Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 ed 1.1.3 ed al bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell'Accordo integrativo seguito all'Accordo di Programma della Regione Toscana per il "Rilancio dell'Area costiera livornese": è ammessa la presentazione, in fase di rendicontazione finale, di un'ulteriore variante rispetto a quanto previsto nei bandi;
 - con riferimento ai Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.5. ed ai bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III: la percentuale di variazione delle voci di spesa del piano finanziario approvato può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali, con possibilità di richiedere una nuova ulteriore istanza di variazione, laddove quella prevista dal bando fosse già stata richiesta;
 - con riferimento al Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita: sono considerate variazioni finanziarie significative, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione, quelle superiori al 40% dell'investimento ammesso;
 - con riferimento ai Bandi "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2: possono essere accolte istanze di rimodulazione progettuale senza vincoli percentuali tra le singole macrovoci di spesa e complessivamente per una riduzione massima del 50% del piano finanziario approvato;
 - con riferimento ai Protocolli di insediamento: possono essere accolte istanze di rimodulazione progettuale che prevedono una riduzione massima del 50% del piano finanziario approvato;
- c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

2. i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.

Il Dirigente Responsabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-04-2020 (punto N 42)

Delibera

N 511

del 14-04-2020

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Elisa NANNICINI

Estensore Elisa NANNICINI

Oggetto

Ulteriori disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi regionali compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020. "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 3 "deroghe" che prevede la possibilità di derogare a "leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 che nomina il presidente della Regione quale Soggetto Attuatore Regione Toscana *per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana*;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)" che stabilisce all'art. 37 che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

DPCM 10 aprile 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)";

Vista il D.G.R.T. n. 421 del 30 marzo 2020 recante "Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali";

Preso atto della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare, ulteriori misure di rimodulazione degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, sugli interventi compresi nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 71/2017, tali da non ridurre l'efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa";

Ritenuto di approvare, in riferimento agli interventi compresi nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 71/2017, ad integrazione della citata deliberazione n. 421/2020 e per i progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino al 31 luglio 2020, le seguenti ulteriori disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli interventi:

a) su precisa e motivata richiesta da parte del beneficiario, è consentito concedere una specifica proroga, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente prevista dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni; nel caso di progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'azione 3.4.2 POR FESR 2014 – 2020 a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, detta proroga è prevista per un massimo di 6 mesi;

b) in sede di rendicontazione delle spese, è prevista la possibilità di presentare una perizia a cura di un revisore contabile nella forma asseverata anziché nella forma giurata;

c) qualora i beneficiari non abbiano ricevuto alcuna erogazione a qualsiasi titolo oppure abbiano già provveduto alla sua restituzione, sono rimessi in termini per la presentazione di eventuale istanza di rinuncia senza obbligo di pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017; i termini previsti dai bandi per presentare tempestiva istanza di rinuncia decorrono dal 15 maggio 2020;

Ritenuto altresì, al fine di contenere i danni economici subiti dalle imprese e dai professionisti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ai sensi dell'art. 3 del ODCPC 630/2020, di disapplicare l'art. 23 – Esclusione dalle agevolazioni della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, ma limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020;

Visto inoltre l'art. 24 – rimborso costi istruttori della L.R. 71/17, che prevede il pagamento di un rimborso forfettario per costi istruttoria da applicare nei casi di revoca delle agevolazioni, rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta Regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica ed in proporzione alla agevolazione ottenuta;

Viste le proprie deliberazioni n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017 di quantificazione di detto rimborso forfettario delle spese istruttorie;

Ritenuto di disapplicare le suddette deliberazioni di GR n. 359/2013 e n. 990/2017, con riguardo ai procedimenti che siano avviati per cause manifestatesi dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

Precisato che le sospensioni dei termini stabilite dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, successivamente rideterminate con il D.L. n. 23/2020, da applicarsi a tutti i relativi procedimenti regionali, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di modifica degli stessi;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione competente in materia di attuare le disposizioni stabilite con il presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, per gli interventi compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ad integrazione della citata deliberazione n. 421/2020, per i progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino al 31 luglio 2020, le seguenti ulteriori disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli interventi:

a) su precisa e motivata richiesta da parte del beneficiario, è consentito concedere una specifica proroga, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente prevista dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni; nel caso di progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020 a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, detta proroga è prevista per un massimo di 6 mesi;

b) in sede di rendicontazione delle spese, è prevista la possibilità di presentare una perizia a cura di un revisore contabile nella forma asseverata anziché nella forma giurata;

c) qualora i beneficiari non abbiano ricevuto alcuna erogazione a qualsiasi titolo oppure abbiano già provveduto alla sua restituzione, sono rimessi in termini per la presentazione di eventuale istanza di rinuncia senza obbligo di pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017; i termini previsti dai bandi per presentare tempestiva istanza di rinuncia decorrono dal 15 maggio 2020;

2. di disapplicare l'art. 23 – Esclusione dalle agevolazioni della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, ma limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020;

3. di disapplicare le deliberazioni di GR n. 359/2013 e n. 990/2017 relative alla quantificazione del rimborso forfettario per costi istruttorie da applicare nei casi di revoca delle agevolazioni, con riguardo ai procedimenti che sono avviati per cause manifestatisi dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

4. le sospensioni dei termini stabilite dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, successivamente rideterminate con il D.L. n. 23/2020, da applicarsi a tutti i relativi procedimenti regionali, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di modifica degli stessi;

5. di dare mandato alla Direzione competente in materia di attuare le disposizioni stabilite con il presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile
ELISA NANNICINI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-09-2020 (punto N 19)

Delibera N 1243 del 15-09-2020

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Elisa NANNICINI

Estensore FEDERICA BUONCRISTIANI

Oggetto

Proroga delle disposizioni adottate a favore dei beneficiari delle agevolazioni regionali per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19

Presenti

ENRICO ROSSI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI

STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

Assenti

VINCENZO
CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive risultano attivi bandi per la concessione di agevolazioni nella forma o di prestito rimborsabile (c.d. fondi rotativi) con piani di rientro ancora in corso;

Visto in particolare l'art. 56 del suddetto DL 18/2020 *"Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19"*, che, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, stabilisce una moratoria o sospensione fino al 30 settembre 2020;

Visto il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che ha stabilito, all'art. 65, la proroga della moratoria per le PMI ex articolo 56 del D.L. n. 18/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 428 del 30.03.2020 con la quale è stato deciso che, nell'ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19, subiti dalle imprese e dai professionisti toscani che siano beneficiarie di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive, l'adozione delle misure contenute nell'Allegato A,

alla stessa delibera in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 56 del D.L. n. 18/2020;

Considerato che in particolare il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato dal 30.9.2020 al 31.1.2021 le disposizioni di cui all'art. 56 del D.L. n.18/2020;

Precisato che la stessa deliberazione n. 428/2020 prevede che alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici si applichino le disposizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 e che pertanto la suddetta proroga si intende automaticamente applicata;

Ritenuto pertanto necessario prorogare l'adozione delle misure previste dalla suddetta delibera n. 428/2020 per gli aiuti nella forma di prestito rimborsabile a valere sulle misure di competenza della Direzione Attività Produttive al 31.01.2021 per la sospensione delle rate in scadenza prima del 31.01.2021, ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 104/2020, anche nel caso in cui abbiano già beneficiato di due differimenti di cui all'allegato A lettera B) della deliberazione di G.R. n. 1246/2014;

Ritenuto opportuno stabilire che a seguito di ulteriori proroghe delle previsioni di cui all'articolo 56 del D.L. n. 18/2020, dette proroghe si applicheranno direttamente alle misure agevolative nella forma di garanzia e di prestiti rimborsabili con le modalità previste e contenute negli atti di proroga, senza procedere ad ulteriore atto di giunta;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato d'emergenza epidemiologica;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 421 del 30.03.2020 con la quale sono stati decisi interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19, ed in particolare misure a favore di beneficiari - pubblici e privati - dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali;

Richiamata la propria deliberazione n. 511 del 14.04.2020 con la quale - ad integrazione della citata delibera n. 421/2020 - sono state definite "Ulteriori disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi regionali compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017";

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 14.04.2020, nel richiamare lo stato d'emergenza (Del. CM del 31 gennaio 2020), ha provveduto a definire il riferimento temporale dei "sei mesi" nel termine del 31 luglio 2020 come segue:

"1. per i progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino al 31 luglio 2020, le seguenti ulteriori disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli interventi:
a) su precisa e motivata richiesta da parte del beneficiario, è consentito concedere una specifica proroga, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente prevista dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi

alle agevolazioni; nel caso di progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'azione 3.4.2 POR FESR 2014–2020 a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, detta proroga è prevista per un massimo di 6 mesi;

b) in sede di rendicontazione delle spese, è prevista la possibilità di presentare una perizia a cura di un revisore contabile nella forma asseverata anziché nella forma giurata;

c) qualora i beneficiari non abbiano ricevuto alcuna erogazione a qualsiasi titolo oppure abbiano già provveduto alla sua restituzione, sono rimessi in termini per la presentazione di eventuale istanza di rinuncia senza obbligo di pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017;

2. di disapplicare l'art. 23 – Esclusione dalle agevolazioni della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, ma limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020;

3. di disapplicare le deliberazioni di GR n. 359/2013 e n. 990/2017 relative alla quantificazione del rimborso forfettario per costi istruttoria da applicare nei casi di revoca delle agevolazioni, con riguardo ai procedimenti che sono avviati per cause manifestatisi dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020”;

Preso atto della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020;

Ritenuto pertanto opportuno - a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 - di prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'adozione delle misure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 14.04.2020, rideterminando in tal senso il termine del 31 luglio 2020 in essa previsto;

Rilevato, inoltre, che nella deliberazione di Giunta regionale n. 421/2020 al punto 1, lettera e) iii è stabilito: “per i provvedimenti di revoca ancora da adottare, i termini previsti per il recupero bonario delle somme indebitamente percepite sono stabiliti in 120 giorni, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019” non risulta esplicitato alcun riferimento temporale che, pertanto, è necessario definire con certezza il limite temporale di efficacia del suddetto punto;

Ritenuto opportuno stabilire che in caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza ed in presenza di provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza, tutti i riferimenti alla data del 15 ottobre 2020 di cui alla deliberazione n. 511/2020 ed al punto punto 1, lettera e) iii della deliberazione n. 421/2020 si intendono automaticamente rideterminati, senza procedere ad ulteriore atto di giunta;

Considerato che i suddetti interventi non hanno un impatto sul bilancio regionale 2020 in quanto le dotazioni dei suddetti bandi sono disponibili presso i rispettivi soggetti gestori o comunque già impegnate a loro favore;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che le misure adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 428/2020, relativamente alle agevolazioni sotto forma di prestiti a valere sulle misure di competenza della Direzione Attività Produttive, in attuazione dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, sono prorogate al 31.01.2020 ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 104/2020;
2. di confermare che alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici si applichino le disposizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 prorogate al 31.01.2020 ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 104/2020;
3. di stabilire che in caso di ulteriori proroghe delle previsioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020, dette proroghe si intendano automaticamente applicabili;
4. di stabilire che le previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 14.04.2020 sono prorogate al 15 ottobre 2020, ed il termine del 31 luglio 2020 in essa indicato è rideterminato in tal senso;
5. di stabilire che il limite temporale di efficacia del punto 1, lettera e) iii della deliberazione n. 421/2020 - "per i provvedimenti di revoca ancora da adottare, i termini previsti per il recupero bonario delle somme indebitamente percepite sono stabiliti in 120 giorni, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni come previsto dalla Delibera GR n. 1617 del 23 dicembre 2019" - è determinato al 15 ottobre 2020;
6. di stabilire che in caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza ed in presenza di provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza, tutti i riferimenti alla data del 15 ottobre 2020 di cui alla deliberazione n. 511/2020 ed al punto punto 1, lettera e) iii della deliberazione n. 421/2020 si intendono automaticamente rideterminati, senza procedere ad ulteriore atto di giunta;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore
Albino Caporale

